

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 124/08/2011

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza sopra indicata la Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione dei ricorsi relativi ad avviso di accertamento per imposte varie e ad atto di contestazione di sanzioni riguardanti l'anno 2004, accoglieva parzialmente i ricorsi stessi; in particolare considerando giustificati, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, i movimenti bancari in quanto estranei all'attività dell'impresa, fatta eccezione per alcuni importi specificamente indicati in sentenza.

La Commissione stabiliva altresì, quanto alle sanzioni, che la misura delle stesse andava rideterminata dall'ufficio sulla base della nuova liquidazione dei tributi.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'Ufficio esclusivamente sul punto riguardante i movimenti bancari, chiedendo, sulla base dei motivi di seguito esaminati, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, la conferma dell'accertamento nei limiti indicati nell'atto di impugnazione.

Si è costituito in giudizio il contribuente, che chiede, per i motivi di seguito esaminati, la conferma della sentenza di I grado.

In ordine all'impugnazione in esame, si osserva quanto segue.

L'appellante sostiene, in primo luogo, l'inutilizzabilità, nell'attuale sede contenziosa, della documentazione prodotta dal contribuente nel giudizio, a giustificazione dei movimenti bancari; e ciò ai sensi dell'art. 32 comma 4 D.P.R. 600/73 che sancisce appunto l'inutilizzabilità nel contenzioso dei documenti non esibiti in risposta agli inviti dell'Ufficio.

Il rilievo appare fondato; né può considerarsi superato da quanto evidenziato dall'appellato nelle controdeduzioni, secondo cui non vi sarebbe stata violazione dell'art. 32 per il fatto che i documenti prodotti in sede processuale non erano mai stati chiesti in precedenza dall'Ufficio; in particolare la copia degli assegni prodotti in giudizio dal contribuente.

Vi è infatti da osservare al riguardo che negli atti dell'Ufficio prodotti dallo stesso appellato vi è la esplicita richiesta di produrre tutta la documentazione ritenuta utile, e specificamente quella indicativa delle causali delle operazioni bancarie; apparendo, a questo punto, ultronea la richiesta di indicazione anche del tipo di documento bancario, se assegno, distinta di versamento, richiesta di bonifico o quanto altro.

Piuttosto, vi è da dire che altro è l'aspetto di decisivo rilievo ai fini in discussione, e riguarda l'intero contenuto del citato comma 4 dell'art. 32.

Si legge, infatti, nella norma sopra citata che l'Ufficio è obbligato, contestualmente alla richiesta, ad informare il contribuente delle conseguenze, sul piano amministrativo e contenzioso, della mancata esibizione dei documenti richiesti.

Dagli atti del presente giudizio non risulta in alcun modo che l'Ufficio abbia ottemperato al suddetto obbligo; non apparendo sufficiente, a tal fine, il generico richiamo all'art. 32 contenuto negli atti inviati dall'Ufficio stesso al contribuente.

Con la conseguenza che la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente è stata legittimamente e correttamente utilizzata.

Per quanto attiene al merito delle valutazioni operate dal primo giudice, l'appellante concorda sulla esaustività della documentazione prodotta dalla controparte per la

maggior parte delle voci in discussione; mentre, in ordine solo ad alcune di queste voci, sostiene la inadeguatezza, sul piano probatorio, della documentazione stessa.

Può osservarsi però al riguardo che, anche con riferimento alle voci in contestazione, tale documentazione appare idonea a dimostrare l'assunto fondamentale ai fini della tassabilità delle riprese in esame, che è quello dell'estraneità dei movimenti in questione all'attività dell'impresa.

Da quanto sopra esposto consegue la conferma della sentenza impugnata.

Le spese si intendono, in considerazione della natura complessa delle questioni in fatto e in diritto trattate, compensate.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di I grado. Spese compensate.